

Avv. Claudia Caradonna

Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo

Tel. 091/6256679 - Tel. Fax 091/6251857

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO, CON ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

Per il Sig. **Tagliaferri Renato** nato a Napoli l'11 febbraio 1998 (C.F. TGLRNT98B11F839C) e residente a Roccasecca (FR) in via Domenico Torriero n. 33, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0916251857), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al presente atto;

CONTRO

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 375064/2-11 del 17 settembre 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “...*INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” in quanto “*ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato AVEM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)*”;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, **nella parte in cui risulta indicato un valore di bilirubina indiretta >4 mg/dl;**

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la *“Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”* con riguardo alla *“lettera B) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie”* della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui, al *punto 4)*, annovera tra le cause di non idoneità *“I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea, tra cui la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la *“Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”* con riguardo al *“codice 20”* della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3-4 AV-EM alla *“iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15*

marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4", nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel. presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";

- ove occorra e per quanto di ragione, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale" pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Si premette

IN FATTO

1. Con bando del 15 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (doc. 1).

La procedura di selezione ha previsto, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali ed, infine, la valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente ha partecipato al concorso in esame superando agevolmente la prova scritta e le prove di efficienza fisica tenutesi il 13 settembre 2019 (doc. 2).

2. Ultimate le prove fisiche, il ricorrente è stato quindi convocato per il **17 settembre 2019**, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.

All'esito di tali accertamenti, il ricorrente è stato giudicato "inidoneo", con profilo sanitario non compatibile con quello previsto: nel provvedimento si legge che "*ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato AVEM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)*" (doc. 3).

Si è trattato dell'unica anomalia riscontrata, giacché il profilo sanitario è stato considerato idoneo per tutte le altre caratteristiche fisiche.

3. Tale valutazione è indubbiamente errata!

Ciò è comprovato, *in primis*, dall'esito dei successivi esami ai quali si è sottoposto nell'immediato il ricorrente.

Ed invero il Sig. Tagliaferri il **19 settembre 2019** (solamente **due giorni** dopo l'esito degli accertamenti psico-fisici) si è sottoposto a degli esami di chimica clinica presso l'"*Ospedale Generale di Zona San Pietro Fatebenefratelli di Roma*" per verificare se il valore della bilirubina indiretta rientrasse entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento.

In esito a tali esami, come refertato dal Dr. Raffaele Saporito, è risultato un **valore della bilirubina indiretta pari a 2.93** e, come tale, rientrante nei parametri previsti dalla normativa di riferimento (doc. 4).

In particolare, dunque, è emerso un valore compatibile con quello richiesto dal D.M. 4 giugno 2014, con la evidente conseguenza che il giudizio valutativo nel coefficiente ematologico avrebbe dovuto essere valutato – se effettuato correttamente - pari ad AV-EM 2 (iperbilirubinemia indiretta di minimo grado).

Da quanto innanzi, in ragione della **incompatibilità tra i risultati** e della **sicura rilevanza qualitativa della misurazione presso le Struttura Pubblica** (Ospedale Generale di Zona San Pietro Fatebenefratelli di Roma), emerge **l'inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale, secondo**

la quale il candidato avrebbe una iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl).

4. Ciò posto, nella denegata ipotesi in cui volesse considerarsi corretta la valutazione effettuata in sede concorsuale, questa comunque sarebbe illegittima ed immotivata, in quanto non tiene minimamente conto del contesto diagnostico, clinico e medico-legale nel quale è riconducibile la condizione del ricorrente; né della circostanza che il valore di soglia della bilirubina riscontrato è assolutamente ininfluenza ai fini del giudizio di idoneità.

Ed invero, come certificato dal Dr. Di Paolo in esito a **visita specialistica** alla quale si è sottoposto il sig. Tagliaferri in data **18 settembre 2019** presso la “Unità Operativa Complessa - Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva” della “Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone – Polo Ospedaliero D. Cassino S. Scolastica”, questi “è **portatore di Sindrome di Gilbert. Si escludono le principali malattie croniche del fegato e le malattie emolitiche. La condizione di lieve deficit dell’enzima epatico UridinDifosfoGlucuronilTransferasi è un deficit enzimatico su base genetica e non è da considerare una patologia in quanto non determina infiammazione o danno epatocellulare cronico o fibrosi del fegato; non determina, inoltre, alcun interessamento di altri organi o apparati. Gli indici di citolisi e colestasi epatici sono persistentemente nella norma. Non necessita di follow-up specialistico**” (doc. 5).

Il ricorrente, dunque, è affetto da sindrome di Gilbert.

La sindrome di Gilbert, infatti, essendo una lieve alterazione a carico della frazione bilirubinica indiretta misurata rientra comunque nelle sfere della variabilità enzimatica, facilmente influenzata da fattori comuni e stressogeni, come l’aver sostenuto prove di efficienza fisica a così pochi giorni di distanza, o l’aver raggiunto diverse località con mezzi diversi, o l’alimentarsi in modo incongruo.

Un aumento improvviso, dunque, è indubbiamente da ricondurre al forte stress fisico e psichico, alla eccessiva disidratazione che avvertono ordinariamente i partecipanti ad un concorso nei giorni particolari e stressanti legati al periodo degli accertamenti.

Circostanza questa, peraltro, comprovata – come già ampiamente esplicitato - dall’esito dei successivi esami ai quali si è sottoposto

nell'immediato il ricorrente, dai quali risulta un valore compatibile ed inferiore a 3 mg/dl.

5. Il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti hanno, dunque, determinato una erronea valutazione del ricorrente.

Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo ed il sig. Tagliaferri è costretto a proporre il presente ricorso affidato al seguente, articolato, motivo

IN DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014. VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 7, LETT B), PUNTI 1 E 4, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90 DEL 15 MARZO 2010. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.

6. L'Amministrazione intimata ha interpretato erroneamente la normativa di settore, disciplinante l'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica, adottando nei confronti dell'odierno ricorrente un giudizio di inidoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito.

Il sig. Tagliaferri infatti, come si evince dal provvedimento di esclusione oggi impugnato, è stato dichiarato inidoneo per aver riportato il coefficiente 3 nell'apparato AV-EM poiché *“gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)”*.

7. Ebbene, il **bando di concorso all'art. 10** (*“accertamenti psico-fisici”*) **comma 2**, per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, si limita a rimandare alle modalità previste dal D.M. 4 giugno 2014 e a quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. Precisando al successivo **comma 7**, che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione*

delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4"; (...) 4) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere".

8. Il D.M. 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", a sua volta, fa riferimento a due direttive (doc. 6):

- La **prima direttiva tecnica** alla "lettera B) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie" indica quali "imperfazioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare "I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea, tra cui la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo".

Pertanto, considerato che ciò che viene contestato al ricorrente è la "iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)" e considerato che la predetta norma prevede quale causa di esclusione la "iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl" è indubbio che nel caso di specie **NON SUSSITONO** quei "difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi" **che la lettera B) del DM 4.6.2014 prevede come cause di inidoneità.**

- La **seconda direttiva tecnica**, al codice 20) prevede l'attribuzione del coefficiente 3-4 AV-EM alla "iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)".

Ebbene, **anche in questo caso, il profilo sanitario del ricorrente risulta compatibile con quello richiesto per l'arruolamento volontario nelle Forze Armate.**

9. In primis, perché – come anticipato in punto di fatto - ciò è **comprovato dall'esito dei successivi esami ai quali si è sottoposto nell'immediato il ricorrente.**

Ed invero il Sig. Tagliaferri il **19 settembre 2019** (solamente **due giorni** dopo l'esito degli accertamenti psico-fisici) si è sottoposto a degli **esami di chimica clinica** presso l'“*Ospedale Generale di Zona San Pietro Fatebenefratelli di Roma*” per verificare se il valore della bilirubina indiretta rientrasse entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento.

In esito a tali esami, come refertato dal Dr. Raffaele Saporito, è risultato un **valore della bilirubina indiretta pari a 2.93** e, come tale, rientrante nei parametri previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, dunque, è **emerso un valore compatibile con quello richiesto dal D.M. 4 giugno 2014**, con la evidente conseguenza che **il giudizio valutativo nel coefficiente ematologico avrebbe dovuto essere valutato – se effettuato correttamente - pari ad AV-EM 2 (iperbilirubinemia indiretta di minimo grado)**.

10. Tale risultato trova, poi, conferma anche nel fatto che **la bilirubina indiretta non si è mai manifestata nel sig. Tagliaferri in misura superiore a 4 mg/dl.**

Il dato si ricava dall'**esito degli esami laboratoriali di chimica clinica**, pubblici e privati, cui il medesimo si è sottoposto nel tempo e, precisamente, a **novembre 2018** (doc. 7) e **nel corso del 2019** (doc. 8), nonché dalla **certificazione sanitaria rilasciata dal Centro Aeromedico Psicofisiologico dell'Aeronautica Militare** in data 17 aprile 2019 in esito al superamento degli accertamenti sanitari del concorso per l'arruolamento quale VFP1 ordinario nell'Aeronautica Militare, la quale attesta l'attribuzione al sig. Tagliaferri del coefficiente 1 in relazione all'apparato AV (doc. 9), o ancora, dal **referto dell'ecografia epatica e vie biliari** alla quale si è sottoposto il ricorrente il 26 marzo 2019 (doc. 10), dalla quale è emerso che non vi sono patologie del fegato.

11. Chiarito ciò, nella denegata ipotesi in cui volesse considerarsi corretta la valutazione effettuata in sede concorsuale, questa comunque sarebbe illegittima ed immotivata, in quanto **non tiene minimamente conto del contesto diagnostico, clinico e medico-legale nel quale è riconducibile la condizione del ricorrente; né della circostanza che il valore di soglia della bilirubina riscontrato è assolutamente ininfluente ai fini del giudizio di inidoneità.**

Ed invero, come certificato dal Dr. Di Paolo in esito a **visita specialistica** alla quale si è sottoposto il sig. Tagliaferri in data **18 settembre 2019** presso la “Unità Operativa Complessa - Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva” della “Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone – Polo Ospedaliero D. Cassino S. Scolastica”, questi “è **portatore di Sindrome di Gilbert. Si escludono le principali malattie croniche del fegato e le malattie emolitiche. La condizione di lieve deficit dell’enzima epatico UridinDifosfoGlucuronilTransferasi è un deficit enzimatico su base genetica e non è da considerare una patologia in quanto non determina infiammazione o danno epatocellulare cronico o fibrosi del fegato; non determina, inoltre, alcun interessamento di altri organi o apparati. Gli indici di citolisi e colestasi epatici sono persistentemente nella norma. Non necessita di follow-up specialistico**” (doc. 5).

Il ricorrente, dunque, è affetto da sindrome di Gilbert, che tuttavia non è causa di inidoneità, come peraltro già chiarito da codesta Ecc.ma Sezione, la quale ha già deciso favorevolmente su fattispecie identiche (Tar Lazio, Sez. I Bis, sent. 18 giugno 2019, n. 7900; Tar Lazio, Sez. I Bis, sent. 10 marzo 2014, n. 2723; Tar Lazio, Sez. I Bis, sent. n. 2804/2011).

Ed invero, non si tratta di una vera patologia, tantomeno di una malattia rara: è una condizione benigna nella quale versa il 15-16% della popolazione, che può riguardare entrambi i sessi, ma prevalentemente interessa i maschi. Alcuni individui sani improvvisamente hanno un lieve incremento della bilirubinemia, in gran parte della bilirubinemia indiretta.

Nello specifico, il problema è causato dalla incompleta eliminazione della bilirubina causata dal deficit dell'enzima (uridindifosfogluconil-Transferasi UDPGT-asi) deputato a renderla solubile che non ne permette la completa escrezione, con la conseguenza che la Bilirubina indiretta aumenta nel sangue.

La sindrome di Gilbert, infatti, essendo una lieve alterazione a carico della frazione bilirubinica indiretta misurata rientra comunque nelle sfere della variabilità enzimatica, facilmente influenzata da fattori comuni e stressogeni, come l’aver sostenuto prove di efficienza fisica a così pochi giorni di distanza, o l’aver raggiunto diverse località con mezzi diversi, o l’alimentarsi in modo incongruo.

Un aumento improvviso, dunque, è indubbiamente da ricondurre al forte stress fisico e psichico, alla eccessiva disidratazione che avvertono ordinariamente i partecipanti ad un concorso nei giorni particolari e stressanti legati al periodo degli accertamenti.

Circostanza questa, peraltro, comprovata – come già ampiamente esplicitato - dall’esito dei successivi esami ai quali si è sottoposto nell’immediato il ricorrente, dai quali risulta un valore compatibile ed inferiore a 3 mg/dl.

12. Chiarito ciò, preme rilevare infine che gli accertamenti ai quali si è sottoposto il sig. Tagliaferri forniscono indubbiamente un idoneo principio di prova in merito all’erroneità del giudizio medico impugnato, considerato altresì che l’esame del valore della bilirubina indiretta è stato effettuato a due soli giorni di distanza dalla data in cui è stato emesso il giudizio negativo.

Ed invero, come affermato anche da codesto Ecc.mo Collegio in casi analoghi, *“la contestazione dell’erroneità del giudizio medico assume rilevanza nell’ambito di una procedura concorsuale solo se gli accertamenti effettuati dall’interessato presso una struttura pubblica avvengano nell’immediatezza della disposta esclusione” (Tar Lazio, Sez. I Bis, 30 maggio 2019, sent. n. **6796**).*

13. È evidente, pertanto, la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, il quale risulta inficiato da tutti i vizi indicati in rubrica.

In linea con quanto fino ad ora affermato si pone anche l’orientamento mostrato da codesta Ecc.ma Sezione sul punto, secondo cui in tali fattispecie, identiche a quella in esame, è essenziale ai fini del decidere *“disporre una verificaione ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riporta effettivamente la causa di inidoneità psicofisica contestata” (Tar Lazio, Sez. I bis, 25 gennaio 2019, n. 980; Tar Lazio Sez. i Bis, 17 dicembre 2018, n. 12207).*

14. Il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del Sig. Tagliaferri è, infine, illegittimo per **violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio di ragionevolezza.**

Tale giudizio, infatti, è stato espresso nonostante il ricorrente nei giorni in cui si è sottoposto agli accertamenti psico-fisici godesse di ottima salute, come comprovato dalla circostanza che lo stesso ha superato le prove di efficienza fisica.

Pertanto, la commissione per gli accertamenti psico-fisici, in considerazione del complessivo quadro fisico e sanitario dimostrato dal Sig. Tagliaferri, avrebbe senz'altro dovuto, in applicazione proprio dei generali principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, considerare il contesto diagnostico, clinico e medico-legale nel quale è riconducibile la condizione del ricorrente.

15. In ultimo, risulterebbe priva di fondamento qualsiasi contestazione dell'Amministrazione che mirasse a ritenere il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici "definitivo e non suscettibile di riesame", essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita come previsto dall'art. 10, comma 8, del bando di concorso.

Ed invero, come affermato da codesto ecc.mo Collegio: "Se è vero che *le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto*"(Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196;).

Pertanto, anche il Consiglio di Stato, ha evidenziato quantomeno a far data dai principi elaborati dalla sentenza della Sesta Sezione, n. 601 del 9 aprile 1999 che "un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell'atto amministrativo", ulteriormente soggiungendo che "anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un'intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore, e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di

potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l'ausilio della c.t.u., se l'amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell'ambito della propria discrezionalità, di adottare per l'accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia” (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645).

16. Infine, sotto diverso quanto assorbente profilo, il giudizio impugnato si rivela viziato *sub specie* di **difetto di motivazione e di istruttoria**.

Infatti, invece di procedere ad un giudizio di inidoneità basato esclusivamente su una valutazione superficiale, **la Commissione avrebbe dovuto effettuare disporre opportuni accertamenti strumentali**.

Diversamente opinando, le norme regolamentari poste a sostegno dei giudizi di inidoneità si rivelerebbero illegittime per incompatibilità con i **parametri costituzionali dell'imparzialità, ragionevolezza ed equanimità dell'azione amministrativa, ex art. 3 e 97 Cost.**, e gli atti impugnati risulterebbero viziati per invalidità derivate.

In definitiva, se appare condivisibile la necessità di scegliere, con rigorosi criteri di idoneità, gli aspiranti allievi carabinieri e dunque la necessità di fugare ogni dubbio in ordine alla presenza, in capo all'aspirante, di limitazioni fisiche funzionali, non v'è parimenti dubbio che le disposizioni regolamentari devono sempre e comunque rispettare **gli indicati principi costituzionali** ex art.3 e 97 della Costituzione.

DOMANDA CAUTELARE E RICHIESTA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

17. Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al ricorrente di prendere parte alle successive fasi concorsuali e, pertanto, al fine di mantenere impregiudicato l'interesse del ricorrente al completamento delle prove, **stante l'approssimarsi della loro conclusione prevista per il giorno 13 novembre 2019 (ultima sessione in base all'incremento dei posti disposto con avviso del 07.10.2019, doc. 11)**, si chiede l'adozione di un provvedimento che disponga misure cautelari provvisorie, con ordine alla competente Commissione

dell'ammissione con riserva del ricorrente, ai fini della partecipazione alle ulteriori fasi della procedura (prove attitudinali, valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata, il cui inizio è previsto subito dopo il termine delle prove concorsuali).

18. Nelle more della fissazione della trattazione della presente domanda cautelare, alla prima Camera di Consiglio utile, il ricorrente non avrebbe la possibilità di partecipare alle prove attitudinali.

Pertanto, si richiede l'adozione di un provvedimento monocratico presidenziale d'urgenza, che sospenda gli effetti degli atti impugnati, e dunque, principalmente dell'esclusione immediata del ricorrente dalla partecipazione all'ulteriore fase concorsuale.

DOMANDA ISTRUTTORIA

19. Ove si reputi necessario accertare l'idoneità del ricorrente e la rispondenza del suo stato di salute ai requisiti imposti dalle norme applicabili, voglia codesto ecc.mo Collegio disporre accertamento tecnico d'ufficio (**C.T.U. o verifica medico-legale**), anche in contraddittorio tra le parti, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia, che ha determinato il giudizio di non idoneità e **ciò già anche con decreto monocratico d'urgenza secondo i precedenti dell'ecc.mo Tribunale in casi analoghi inerenti gli accertamenti psico-fisici (Tar Lazio, Sez. I bis, 26 settembre 2019, n. 6266; Tar Lazio, Sez. I bis, decreti cautelari n. 1958 e n. 1959 del 1° aprile 2019; Tar Lazio Sez. I Bis, decreto cautelare n. 2063 del 4 aprile 2019; Tar Lazio Sez. I Bis, decreto cautelare n. 3010 del 21 maggio 2018; Tar Lazio Sez. I Bis, decreto cautelare n. 7007 del 20 novembre 2018; Tar Lazio Sez. I Bis, decreto n. 6974 del 16 novembre 2018; Tar Lazio Sez. I Bis, decreto cautelare n. 6890 del 14 novembre 2018; Tar Lazio Sez. I Bis, decreto cautelare n. 6114 e decreto cautelare n. 6166 del 16 novembre 2017).**

IN SUBORDINE, DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

20. Premesso che l'interesse del ricorrente si appunta in primo luogo sull'ammissione alle successive fasi concorsuali, **ove per qualunque ragione non dovesse concedersi tale cautela, si domanda il risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica.**

Evincendosi da quanto precede i connotati della condotta illegittima dell'Amministrazione, sussistono parimenti il nesso di causalità ed il danno risarcibile.

21. In particolare, calcolata la possibilità di vincere il concorso come singola *chance*, ne deriva che al ricorrente è stata ingiustamente tolta una consistente possibilità di vincere il concorso, pari al rapporto fra il numero finale dei vincitori, 3700 come integrato per successive aggiunte, ed il numero di detti idonei ammessi alle prove attitudinali, numero attualmente in corso di formazione.

Tale legittima aspettativa è perciò quantificabile nella corrispondente frazione (numero dei vincitori diviso il numero degli ammessi alle prove attitudinali) dello stipendio di allievo carabiniere in ferma prefissata della posizione bandita, nell'arco della durata media della relativa carriera. Questa valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può peraltro costituire il parametro di un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore di parte ricorrente la reintegrazione o il ristoro economico.

22. Per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà anche in subordine trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di “*misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*”, anche mediante “*misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile*”.

23. Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare al ricorrente i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* nella misura dedotta.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

24. In relazione all'elevato numero dei controinteressati, al momento della proposizione del gravame solo potenziali, si chiede all'ecc.mo Collegio di autorizzazione la notifica per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, il sig. Tagliaferri, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

- 1) **in via preliminare**, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico *ex art. 56 c.p.a.* e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali, valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata);
- 2) **in via istruttoria**, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità, **anche con decreto cautelare monocratico**;
- 3) **in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione**;
- 4) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;
- 5) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa;

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia del bando di concorso;
- 2) Copia del verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica del giorno 13.09.2019;
- 3) Copia del provvedimento di inidoneità del 17.09.2019;
- 4) Copia dell'esito dell'esame del 19.09.2019 eseguito presso l'Ospedale Generale di Zona San Pietro Fatebenefratelli di Roma;
- 5) Copia del D.M. 4 giugno 2014 e degli allegati;
- 6) Copia dell'esito dell'esame di chimica clinica del novembre 2018;
- 7) Copia dell'esito degli esami di chimica clinica di marzo e luglio 2019;
- 8) Copia della certificazione sanitaria rilasciata dal Centro Aeromedico Psicofisiologico dell'Aeronautica Militare il 17 aprile 2019;
- 9) Copia del referto della ecografia epatica e vie biliari effettuata il 26 marzo 2019;
- 10) Copia del certificato medico del 18.09.2019 reso dal dr. Di Paolo;
- 11) Avviso della conclusione della procedura concorsuale per il 13 novembre 2019.
- 12) Copia delle Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- 13) Copia dell'istanza di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec al Comando dei Carabinieri in data 04.11.2019.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il contributo unificato per il presente procedimento è dovuto in misura ridotta della metà, trattandosi della materia del pubblico impiego, ed è pari ad euro 325,00.

Palermo-Roma, 5 novembre 2019

Avv. Claudia Caradonna